

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 8 - numero 1566 di martedì 10 ottobre 2006**

# **Scali merci e rischio di incidente rilevante**

*Dai Vigili del Fuoco una lettera circolare sull'applicazione del D.Lgs.334/99.*

Pubblicità

Il controllo dei pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose negli scali merci terminali di ferrovia sono oggetto di una recente lettera circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

La lettera circolare fornisce chiarimenti sugli obblighi previsti nelle due diverse ipotesi: scali soggetti al D.Lgs.334/99 e scali non soggetti al D.Lgs.334/99.

Tra le indicazioni riportate nel caso in cui lo scalo rientri nella disciplina del D.Lgs.334/99 e s.m.i., la circolare precisa che "il gestore dello stesso è tenuto all'ottemperanza di tutti gli adempimenti previsti, in particolare dagli artt.6, 7 e 8, in relazione al quantitativo di sostanze pericolose movimentate.

Si osserva che nel caso in cui ricorra l'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, lo stesso dovrà essere redatto tenendo presente quanto stabilito dall'art.28, comma 3, dello stesso D.Lgs.334/99 e dal D.M.5 novembre 1997.

Particolare attenzione va posta nel caso in cui lo scalo terminale sia collocato all'interno di uno stabilimento a sua volta soggetto al D.Lgs.334/99 e s.m.i..

In tal caso, al fine di una corretta individuazione, tra l'altro, delle figure dei responsabili della sicurezza, delle tipologie e dei quantitativi di sostanze pericolose detenute e/o movimentate, dovrà essere fatto riferimento a quanto riportato nelle notifiche e nelle schede di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori sia dello scalo che dello stabilimento."

La lettera circolare è consultabile in [Banca Dati](#).

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**